



# COMUNE DI TRIESTE

Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati

**Oggetto: codice opera 18128 – Stadio Rocco – Sistemazioni esterne ed opere accessorie**

## PROGETTO DEFINITIVO UTILE ALL'APPALTO DEI LAVORI

### SCHEMA DI CONTRATTO

Progettista:

~~ing. Nerio MUSIZZA~~

Coordinatore Sicurezza:

arch. Fabio RADANICH

Responsabile Unico del Procedimento:

~~ing. Nerio MUSIZZA~~

Trieste, 4 Marzo 2019

## COMUNE DI TRIESTE

C.F. e Partita I.V.A. n. 00210240321

Rep. n.

**DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI**  
**Servizio Appalti e Contratti**

Prot. n.

**OGGETTO:** Codice opera 18128 – Stadio Rocco – Sistemazioni esterne ed opere accessorie.

**IMPRESA /ATI ESECUTRICE:** \_\_\_\_\_

### R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_  
in una sala del Palazzo comunale di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ a Trieste.

Avanti a me, dott. \_\_\_\_\_, Segretario Generale del Comune di Trieste - rogante - sono personalmente comparsi i seguenti signori della cui identità e veste rappresentativa sono certo:

1. \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il giorno \_\_ (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_  
(millenovecento\_\_\_\_) - Direttore \_\_\_\_\_, domiciliat\_ agli effetti del presente  
atto presso il Palazzo \_\_\_\_\_ in Trieste n. \_\_\_\_\_, il quale interviene e stipula il presente atto  
in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste - ai sensi e per gli effetti dell'art. 107,  
terzo comma, lettera c) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. \_\_ del Regolamento per la  
disciplina dei contratti del Comune di Trieste - e dichiara di agire esclusivamente in nome, per  
conto e nell'interesse della stazione appaltante che rappresenta;
- 2.- \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il giorno \_\_ (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_  
(millenovecento\_\_\_\_), domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede della  
Impresa \_\_\_\_\_, **[eventualmente: facente parte dell'ATI costituita con atto  
Rep. n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_ a rogito del Notaio dott. \_\_\_\_\_ con studio in \_\_\_\_\_ -  
allegato sub "\_\_\_\_" al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale costituita tra  
\_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_,  
CF e Partita IVA \_\_\_\_\_ (capogruppo mandataria); \_\_\_\_\_  
con sede legale a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CF e Partita IVA  
\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ (mandante); \_\_\_\_\_ con sede legale  
a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CF e Partita IVA \_\_\_\_\_ -  
\_\_\_\_\_ (mandante)]** il quale interviene ed agisce nel presente atto in qualità di  
\_\_\_\_\_ come risulta da \_\_\_\_\_ allegato sub "\_\_\_\_" al presente atto quale  
sua parte integrante e sostanziale ed in quanto tale legale rappresentante dell'Impresa  
**[eventualmente: ATI]**;

Essi comparenti, rinunciando d'accordo tra loro e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni,  
mi chiedono di ricevere il seguente

### CONTRATTO DI APPALTO

per la migliore intelligenza del quale premettono quanto segue.

Premesso:

che con deliberazione giunta n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato il progetto definitivo utile all'appalto dei lavori dell'opera denominata "18128 – Stadio Rocco – Sistemazioni esterne ed opere accessorie", redatto dall'ing. Nerio Musizza – Responsabile Unico del Procedimento (funzionario tecnico dipendente dell'Amministrazione) e relativamente alla sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 dall'arch. Fabio Radanich con studio tecnico in Trieste (incaricato con determinazione dirigenziale n. 343 / 2019 del 20.02.2019 esec il 01.03.2019), sviluppato negli elaborati ivi elencati nella citata determinazione;

che tale progetto prevede un importo totale di lavori pari a euro 369.870,18 (diconsi euro trecentosessantanoveottocentosettanta/18) di euro 367.857,28 (diconsi euro trecentosessantasetteottococinquantesette/28) per lavori a base d'asta ed euro 2.012,90 (diconsi euro duemiladodici/90) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, al netto dell'I.V.A. ai sensi di Legge;

che con successiva determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ esec il \_\_\_\_\_ è stata indetta procedura di gara per l'appalto dei lavori;

che, in esito a detta procedura, è stata proposta l'aggiudicazione all'Impresa \_\_\_\_\_ [eventualmente: ATI composta da \_\_\_\_\_ (capogruppo mandataria) / \_\_\_\_\_ (mandante) / \_\_\_\_\_ (mandante)], con il ribasso offerto del \_\_\_\_\_% sull'importo a base di gara e, quindi, al prezzo offerto di euro \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_ / \_\_) di cui euro 2.012,90 (diconsi euro duemiladodici/90) per oneri per la sicurezza stimati dalla stazione appaltante, oltre I.V.A. in misura di legge;

che con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ esec il \_\_\_\_\_ l'appalto è stato aggiudicato all'Impresa \_\_\_\_\_ [eventualmente: ATI composta da \_\_\_\_\_ (capogruppo mandataria) / \_\_\_\_\_ (mandante) / \_\_\_\_\_ (mandante)] ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 e s.m.i.;

che con nota prot.gen. \_\_\_\_\_ prot.corr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata inviata ai controinteressati la comunicazione di cui all'art. 76 comma 5, del predetto D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

che occorre, quindi, provvedere alla stipulazione del contratto d'appalto con l'Impresa [eventualmente: ATI] aggiudicataria;

che in ottemperanza al D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni è stata acquisita la documentazione antimafia conservata in atti;

che il Responsabile Unico del Procedimento, in contraddittorio con l'appaltatore, ha concordemente dato atto, nel relativo verbale conservato in atti, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori senza alcuna contestazione né eccezione da parte dell'appaltatore stesso;

**ciò premesso, i contraenti sopraindicati convengono e stipulano quanto segue:**

### **Art. I. - Premesse e definizioni**

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Ai fini del presente Contratto d'appalto si deve intendere:

per <<Codice dei contratti pubblici>> il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

per <<**D.P.R. 207/2010**>> il <<Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”>> nel testo approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii., per le parti ancora in vigore;

per <<**D.M. 145/2000**>> il <<Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni>> nel testo approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e ss.mm.ii., per quanto ancora vigente dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 207/2010 e del D.Lgs. 50/2016;

per <<**T.U. 81/2008**>> il <<Testo Unico di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro>> nel testo approvato con D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;

per <<**CAM**>> Il Decreto 11 gennaio 2017 “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili” Allegato 2 “aggiornamento all'Allegato I del Decreto 24 dicembre 2015 “Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi per le forniture di ausili per l'incontinenza”.

## **Art.2. - Oggetto e forma del contratto**

Il Comune di Trieste, come sopra rappresentato, in virtù degli atti in premessa citati, affida all'Impresa \_\_\_\_\_ [eventualmente: ATI composta da \_\_\_\_\_ (capogruppo mandataria) / \_\_\_\_\_ (mandante) / \_\_\_\_\_ (mandante)] che, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di manutenzione dell'impianto sportivo Stadio “Rocco” consistenti in sistemazioni esterne ed opere accessorie (codice opera 18128), sulla base dell'offerta prodotta in sede di gara e formulata **mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi**.

L'appalto comprende tutti i lavori, le forniture e le provviste e quant'altro necessario per dare i lavori, completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d'appalto e sulla scorta delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto e in tutti i suoi elaborati tecnici che l'appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di accettare integralmente e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L'appaltatore prende atto che l'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell'arte, nonché secondo le tipologie di intervento, caratteristiche dei materiali ivi comprese marca e modello e secondo i magisteri indicate nella propria offerta.

## **Art.3. - Documenti che fanno parte del contratto**

Fanno parte del presente contratto e sono allegati allo stesso:

- l' Offerta prodotta dall'appaltatore (All. “ \_\_\_ ”);
- l' Elenco prezzi unitari (All. “ \_\_\_ ”);
- il Computo metrico estimativo (All. “ \_\_\_ ”);
- il Capitolato Speciale d'Appalto (All. “ \_\_\_ ”).

Costituiscono, inoltre, parte integrante del contratto, ancorché formalmente non allegati al medesimo: tutti gli elaborati di progetto; il piano di sicurezza e coordinamento; le polizze di garanzia.

Sono, altresì, contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici, nonché l'Atto d'intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste approvato con deliberazione giuntale n. 234 del 28 giugno 2007.

Hanno invece effetto ai soli fini dell'aggiudicazione e sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, le quantità delle singole lavorazioni indicate negli atti progettuali.

#### **Art.4. - Interpretazione**

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o fra i citati elaborati e le norme del capitolato speciale, o di norme del detto capitolato speciale tra loro non compatibili o non compatibili con il contratto, o apparentemente non compatibili, e in genere in tutti i casi nei quali sia necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati, si procede applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile (1362 e ss.).

#### **Art.5. - Modalità di stipulazione del contratto**

Il presente contratto è relativo ad un "appalto a misura" come definito dall'art. 3, comma 1, lettera eeeee), del D.Lgs. 50/2016.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto ed applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili e ordinate o autorizzate ai sensi di legge.

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite.

#### **Art.6. - Varianti**

Le modifiche del presente contratto e le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente nei casi di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

#### **Art.7. - Termini per l'inizio ed ultimazione dei lavori**

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi.

Nel termine contrattuale è computata una quota pari al 5% (cinqueper cento) per andamento climatico sfavorevole.

Il direttore tecnico del cantiere dell'appaltatore deve essere un tecnico qualificato (ingegnere od architetto, ovvero geometra o perito industriale, in dipendenza dell'importanza dei lavori e nell'ambito delle rispettive competenze) ed il suo nominativo deve essere comunicato per iscritto alla stazione appaltante all'atto della consegna dei lavori. A tale tecnico competono tutte le responsabilità civili e penali che potrebbero derivare dalla conduzione tecnica e amministrativa dei lavori per conto dell'appaltatore.

Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante la comunicazione di avvenuta denuncia di inizio dei lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile della Provincia di Trieste, nonché copia della nomina del medico competente.

## **Art.8. - Corrispettivo del contratto**

Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento dell'appalto è fissato, come da offerta allegata, in euro \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_) più euro 2.012,90 (diconsi euro duemiladodici/90) per oneri di sicurezza stimati dalla stazione appaltante, per un ammontare complessivo di euro \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_), più IVA in misura di legge.

E' esclusa la revisione prezzi.

## **Art.9. - Termine dei pagamenti**

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% (venti per cento).

I pagamenti successivi all'anticipazione del 20% (venti per cento) avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni qualvolta i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo netto non inferiore a euro 160.000,00 (diconsi euro centosessantamila/00).

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) da svincolarsi in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC.

[**eventuale** in caso di ATI: sarà obbligo di ciascuna impresa componente l'ATI fatturare e registrare le operazioni relative all'esecuzione del lavoro di propria competenza; spetterà alla capogruppo verificare le rendicontazioni delle mandanti e comunicarne l'esito alla Stazione appaltante; i pagamenti saranno eseguiti sulla base della comunicazione positiva pervenuta dalla capogruppo e a favore della mandataria stessa, la quale provvederà a liquidare alle mandanti le rispettive competenze.]

Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del D.M.145/2000, l'Amministrazione è esentata da qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti se disposti in attuazione delle disposizioni contenute nella comunicazione di conto dedicato.

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 106, comma 13, del D.Lgs 50/2016.

I pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire preventivamente il DURC dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative ai pagamenti sospesi per acquisire il citato DURC.

## **Art.10. - Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l'appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti, dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trieste, della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della citata Legge 136/2010, utilizzando i conti correnti che l'appaltatore ha indicato come conti correnti dedicati in relazione all'appalto in oggetto indicando altresì i soggetti delegati ad operare sui suddetti conti correnti dedicati.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) \_\_\_\_\_ ed il Codice Unico di Progetto (CUP) F95H18000640004.

### **Art.11. - Subappalto**

In materia di subappalto, si applicano le disposizioni di legge vigenti con specifico riferimento all' art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Si precisa che L'appaltatore ha indicato, in sede di offerta, i seguenti lavori o parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

La stazione appaltante provvederà direttamente al pagamento dei subappaltatori nei casi indicati al comma 13 del succitato art. 105, e si riserva, in caso di esigenze particolari accertate in corso d'opera, di disporre la liquidazione diretta al subappaltatore anche in casi diversi da quelli sopraindicati.

I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilità dell'istanza di autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D.Lgs. 192/2012 recante "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180".

I contratti di subappalto dovranno altresì rispettare, a pena di nullità, la disciplina di cui all'art. 3, comma 9 della Legge 13.08.2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

### **Art.12. - Garanzie definitive**

A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, la garanzia definitiva è calcolata in rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ed è definita quindi in ragione di euro \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_) pari al \_\_\_\_% dell'importo contrattuale (al netto dell'IVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza).

[eventuale: Ai sensi dell'art. 103, primo comma, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016 la cauzione è ridotta del \_\_\_\_% in quanto l'Impresa/ATI è in possesso della documentazione \_\_\_\_\_ prevista dall'art. 93, comma 7, del medesimo decreto].

A tale fine l'appaltatore ha (**alternativamente**):

- costituito la cauzione in contanti con bolletta n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_;

- costituito la cauzione in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Comune di Trieste;

- prodotto la fideiussione bancaria/polizza fideiussoria assicurativa n. \_\_\_\_\_ rilasciata dalla \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ conservata in atti, redatta secondo le modalità indicate nel D.M. 123/2004.

La garanzia dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali penalità.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverrà sulla base delle disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

### **Art.13. - Garanzie assicurative**

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale corrispondente all'importo del contratto.

Detta polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori; l'importo della somma da assicurare sarà almeno pari all'importo del presente contratto; il massimale richiesto è almeno pari a euro 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00).

### **Art.14. - Termini per il certificato di collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione**

Le modalità tecniche di svolgimento del collaudo sono disciplinate dal decreto ministeriale di cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto si applicano le disposizioni di cui alla Parte II Titolo X del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, con i seguenti termini.

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi.

Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'Amministrazione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per 2 (due) mesi oltre il predetto termine di 2 (due) anni equivale ad approvazione.

Ai sensi dell'art. 102, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianto oggetto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo:



resta nella facoltà dell'amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Durante l'esecuzione dei lavori la stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale d'appalto o nel contratto.

#### **Art.15. - Consegna anticipata**

Nel caso in cui il Comune avesse necessità di utilizzare, anche parzialmente, quanto realizzato in attuazione del contratto in oggetto, prima e nelle more dell'emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, si seguiranno le disposizioni di cui al del decreto ministeriale di cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto si applicherà l'art. 230 del D.P.R. 207/2010.

In tale ipotesi il Responsabile Unico del Procedimento redigerà idoneo verbale in contraddittorio per la consegna anche parziale di cui sopra, manlevando così da responsabilità l'appaltatore per la vigilanza e custodia di quanto oggetto della consegna anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze del successivo collaudo.

#### **Art.16. - Penali**

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari all' 1 per mille (uno permille) dell'importo contrattuale.

La penale, con l'applicazione della stessa quota percentuale dianzi indicata, trova applicazione anche nei seguenti casi:

- a) nel ritardo dell'inizio dei lavori;
- b) nel ritardo della ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- c) nel ritardo rispetto ai termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

Ulteriori penali nella misura dello 0,2 per mille (zerovirgoladue permille) dell'importo contrattuale, sono previste per la mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 20 – Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore, comma 3) - Oneri e obblighi per l'attivazione, la gestione ed il mantenimento del cantiere – da lett. s) a lett. v), e comma 5 ) - Oneri e obblighi a conclusione dei lavori – lett. d), del Capitolato Speciale d'Appalto.

La misura complessiva della penale non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno all'appaltatore.

Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo, salvo riesame in sede di conto finale, previa richiesta dell'appaltatore.

L'applicazione di penalità non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi imputabili all'appaltatore.

### **Art.17. - Divieto di cessione del contratto**

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

### **Art.18. - Provvedimenti in caso di fallimento**

In caso di fallimento dell'appaltatore l'Amministrazione si avvale, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D.Lgs 50/2016.

### **Art.19. - Risoluzione del contratto**

Fermi restando i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 108, comma 2, del D.Lgs 50/2016, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 108 del predetto D.Lgs 50/2016, nonché nelle seguenti ipotesi:

- inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi contrattuali di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; in particolare qualora l'eventuale modifica dell'attestazione SOA, intervenuta dopo la stipulazione del contratto, non consenta di portare a termine i lavori per il valore rimanente;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione di lavori nei termini previsti dal contratto e comunque dopo aver accumulato un ritardo di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi rispetto alla soglia stabilita per fatti imputabili all'appaltatore;
- subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.;
- perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- frode nell'esecuzione dei lavori;
- mancata osservanza delle disposizioni sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previste nel presente contratto e di quelle relative all'osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici;
- mancata corrispondenza tra le tipologie e le caratteristiche dei magisteri posti in opera e quelle delle lavorazioni descritte in sede di offerta.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.

Il presente contratto viene risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

La risoluzione opera di diritto, all'avvenuto riscontro del verificarsi di una delle condizioni di inadempimento di cui sopra, accertata in contraddittorio tra le parti e comunicata all'appaltatore secondo le modalità previste dal Codice di Procedura Civile

Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tutela risarcitoria della stazione appaltante.

#### **Art.20. - Recesso dal contratto**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del D.Lgs 50/2016, l'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto.

#### **Art.21. - Sospensioni o riprese dei lavori e proroga del termine di ultimazione**

In caso di sospensione dei lavori, di ripresa e di proroga del termine di ultimazione dei lavori stessi, si applica l'art. 107 del D.Lgs 50/2016.

Nel caso di avverse condizioni metereologiche, la sospensione potrà essere disposta qualora ecceda la percentuale computata nel termine di esecuzione di cui all'art. 7 del presente contratto.

È altresì ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dalla legge.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

Non costituisce motivo di proroga:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore Sicurezza per l'Esecuzione dei lavori o dagli Organi di vigilanza in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici ed altre eventuali controversie tra l'appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

#### **Art.22. - Controlli**

I controlli sull'esecuzione del contratto sono disciplinati dal Decreto Ministeriale di cui all'art. 111 del D.Lgs. 50/2016; fino all'emanazione di detto decreto le attività di controllo si esplicano secondo quanto indicato dall'art. 101 del medesimo decreto, nonché in conformità alle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, capi I e II del D.P.R. 05.10.2010, n. 207.

### **Art.23. - Obblighi dell'appaltatore nei confronti del personale dipendente**

L'appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se dipendenti da Imprese subappaltatrici con sede al di fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alla cassa edile della Provincia di Trieste, anche ai fini dell'accantonamento contributivo.

L'appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte dell'Ente appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della documentazione unica di regolarità contributiva anche dei subappaltatori.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105, comma 9 del D.Lgs 50/2016 ed a quanto previsto dalla deliberazione consiliare n. 55 del 3 luglio 2008 recante titolo: "Atto di Intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste – Approvazione e applicazione nella prassi operativa del Comune di Trieste" con i relativi allegati e ss.mm.ii..

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività vigenti in materia, nonché eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei lavori.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

L'appaltatore, come previsto dal punto 2.7.2 secondo capoverso *Clausola sociale* dei CAM in caso d'impiego di lavoratori interinali per brevi durate (60 giorni) deve accertarsi che siano in possesso della formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (sia generale che specifica), presentando alla stazione appaltante, prima del loro impiego, i documenti probanti l'avvenuta formazione in uno (n°1) esemplare cartaceo e uno (n°1) su file non editabile (es. PDF). La mancata consegna della necessaria documentazione verrà sanzionata con una penale di euro 100 (diconsi euro cento/00) per ogni inadempimento.

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o a essa segnalata da un Ente preposto, trova applicazione l'art. 31 della Legge 9 agosto 2013 n. 98.

Nel caso in cui l'appaltatore sia una società cooperativa, la stessa si impegna a corrispondere ai soci lavoratori un trattamento normativo, economico, previdenziale ed assicurativo non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.

### **Art.24. - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore**

Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori e nel Capitolato Speciale d'Appalto, in particolare l'appaltatore assume tutti gli oneri e si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti agli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto.

### **Art.25. - Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici**

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto l'appaltatore ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice

di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 25.05.2018, immediatamente eseguibile, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, che vengono consegnati in copia all'atto della sottoscrizione del presente contratto; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.

Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte dell'appaltatore la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trieste che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

#### **Art.26. - Patto di integrità**

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facoltà previsti nel Patto di Integrità sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrità con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del presente contratto.

#### **Art.27. - Controversie**

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla Parte VI –Titolo I del D.Lgs. 50/2016.

Nell'ipotesi di accordo bonario art. 205 del D.Lgs 50/2016, le modalità procedurali da seguire saranno quelle indicate dallo stesso art. 205.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale Ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.

Il Foro competente è sin d'ora individuato in quello di Trieste.

#### **Art.28. - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), con la sola eccezione dell'IVA, sono a totale carico dell'appaltatore, intendendosi qui espressamente richiamato l'art. 8 del D.M. 145/2000, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto.

#### **Art.29. - Domicilio e sede operativa dell'appaltatore**

Ai sensi e ad ogni effetto previsto all'art. 2 del D.M. 145/2000, l'appaltatore dichiara di avere domicilio fiscale a \_\_\_\_\_ con recapito in Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_, **INDICARE IN ALTERNATIVA**

- (se in Trieste) ove elegge domicilio agli effetti del presente atto
- (se fuori Trieste) mentre agli effetti del presente atto elegge domicilio in Trieste - nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori ovvero presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di Azienda legalmente riconosciuta.

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al RUP.

### **Art.30. - Richiamo alle norme legislative, regolamentari e particolari all'appalto**

Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra la stazione appaltante e l'appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'Atto d'intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste, approvato con deliberazione giunta 234 dd. 28 giugno 2007, e tutti i documenti del progetto la cui esecuzione è dedotta nel presente atto.

### **Art.31. - Clausola fiscale**

Il valore presunto del presente atto ammonta ad euro \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_), esclusi oneri di legge.

Il presente atto, essendo soggetto ad IVA, è da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante modello unico informatico ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis del D.P.R. 642/1972 come modificato dal D.M. 22.02.2007.

### **APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile in quanto applicabile l'appaltatore, a mezzo del suo legale rappresentante, previa lettura del presente atto, dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli: \_\_\_\_\_ del presente atto, dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico.

Fatto in un unico originale, con \_\_\_\_\_ allegati, letto, approvato e sottoscritto.

Data della firma digitale

\_\_\_\_\_  
firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

Data della firma digitale

\_\_\_\_\_  
firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CONTE ENRICO

CODICE FISCALE: CNTNRC58T03E506Z

DATA FIRMA: 11/03/2019 13:46:32

IMPRONTA: 52B70BCE1EF023EA04F44F88CD58DCAEC7F9CBDB95B2EF79210E88C52E6A4A6F  
C7F9CBDB95B2EF79210E88C52E6A4A6F713F086AB8AB1CCC16D59E6B5FC8BC7A  
713F086AB8AB1CCC16D59E6B5FC8BC7ADDCA6E27244A3978C2F59E62F65E88C0  
DDCA6E27244A3978C2F59E62F65E88C00F5DF3E95A81B02A9DDF9B01748D88AA

NOME: TERRANOVA SANTI

CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S

DATA FIRMA: 15/03/2019 10:27:45

IMPRONTA: A7D6712D6007A8B34458966C906D7B785A054EABB6425710FAEF7CD004A5DE3A  
5A054EABB6425710FAEF7CD004A5DE3A68D2987E24097A27DE862B088F220126  
68D2987E24097A27DE862B088F220126E27AE510996C89120BE5443EB06A04F2  
E27AE510996C89120BE5443EB06A04F286B41BDED92DC51FC7B980E0B8D26522

NOME: DIPIAZZA ROBERTO

CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I

DATA FIRMA: 15/03/2019 10:53:22

IMPRONTA: 570A8AA102A7BA42FE0BD5A30AB6D67D9D4B329D61FE98D6D245C306A3178D4D  
9D4B329D61FE98D6D245C306A3178D4D57494FC9AFCFF6C55C96A4C3589007CB  
57494FC9AFCFF6C55C96A4C3589007CBCEC3208B5D73235AE4E36C686A63C79C  
CEC3208B5D73235AE4E36C686A63C79CEB09DCD09252599ABA25D8315F8B1C50